

**L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito l'Autorità) e
la Guardia di Finanza:**

- **VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità e, in particolare, l'art.1, comma 13, per la parte in cui prevede che *“L'Autorità si avvale ... degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ...”* nonché l'art.1, comma 15, per la parte in cui rinvia all'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione delle *“...strutture, il personale e i mezzi della Guardia di Finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria”*;
- **VISTO** il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che all'art. 1, comma 44, prevede quanto segue *“Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di Finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni”*;
- **VISTO** il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, in cui all'art. 10, commi 1 e 2, è previsto che l'Autorità, avvalendosi anche della Guardia di Finanza, accerta le violazioni delle norme di quest'ultima legge nonché delle disposizioni emanate dalla *“Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”* e dall'Autorità;
- **VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, Testo unico);
- **VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;
- **VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per quanto attiene al trasferimento delle competenze di regolazione del settore postale all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- **VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*” e, in particolare, l’art. 3, ai sensi del quale il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, può fornire collaborazione, previa intese con il Comando Generale, alle Autorità indipendenti che ne facciano richiesta;
- **VISTO** il decreto 5 maggio 1999 del Ministero delle Finanze recante “*Istituzione del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza per la Radiodiffusione e l’Editoria*” (di seguito Nucleo Speciale);
- **VISTO** l’art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;
- **VISTA** la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTA** la Delibera dell’Autorità n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’art. 9, comma 3, per la parte che prevede che il Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. “*gestisce i rapporti con il Nucleo della Guardia di Finanza... sulla base dei protocolli d’intesa ...*”;
- **VISTA** la delibera dell’Autorità n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008 recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*” e, in particolare, l’art. 1, comma 15;
- **VISTO** l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito “*Accordo quadro 2008*”, con il quale sono state individuate le funzioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, Co.re.com.) e definiti i principi generali concernenti l’esercizio delle stesse;
- **VISTO** il protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza, siglato in data 15 luglio 2002;
- **CONSIDERATO** che la predetta collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di Finanza è particolarmente utile per le attività di vigilanza e controllo del settore delle comunicazioni svolte dall’Autorità anche per mezzo dei Co.re.com. delegati;

- **RITENUTO** opportuno fissare nuovamente criteri e modalità di collaborazione, volte ad assicurare ed adeguare lo svolgimento dell'attività anche attraverso i Co.re.com., quali organi funzionali sul territorio;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione di cui in premessa, nei termini di seguito indicati, attraverso il seguente Protocollo d'intesa che sostituisce il precedente Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Guardia di Finanza del 15 luglio 2002.

Art. 1 **(Ambito di collaborazione)**

1. L'Autorità e la Guardia di Finanza, nel rispetto dei limiti delle rispettive competenze istituzionali e in linea con le risorse e gli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, si prestano reciproca collaborazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Nell'ambito di questa attività di collaborazione, l'Autorità si avvale della Guardia di Finanza per l'esecuzione di controlli in materia di:
 - a. parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne politiche e referendarie ed in periodo non elettorale e referendario;
 - b. autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e procedimenti relativi all'attività di verifica - svolta ai fini dell'art. 43 del Testo unico e secondo le procedure di cui alla Delibera n. 646/06/CONS - delle operazioni di concentrazione e delle intese nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), anche sotto il profilo del controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., definite e disposte ai sensi del regolamento di cui alla Delibera n. 646/06/CONS, ex art. 43 del Testo unico;
 - c. destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, ai sensi dell'art. 41 del Testo unico;
 - d. rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ai sensi dell'art. 38 del Testo unico;
 - e. rispetto delle norme in materia di obblighi di programmazione e di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive europee e di produttori indipendenti ai sensi dell'art. 44 del Testo unico;
 - f. riscontro tra le informazioni e i dati, sia contabili sia tecnici, presenti nei sistemi aziendali nonché tra le informazioni e i dati esposti nelle contabilità regolatorie da parte degli operatori di settore soggetti al relativo obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g), del Testo unico, nonché del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

- g. tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 182-bis della legge n. 633/1941 e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla luce dell'accordo di collaborazione stipulato tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) in data 10 maggio 2007;
- h. canoni di concessione dovuti dalle imprese radiotelevisive ai sensi dell'art. 27, commi 9 e 10, della legge n. 488/1999 e contributi dovuti dagli operatori del servizio postale per il fondo di compensazione;
- i. contributo dovuto all'Autorità dagli operatori di settore ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005, del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 e del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
- j. conformità della programmazione diffusa dai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici alla normativa vigente;
- k. tutela degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore postale;
- l. attività e servizi di comunicazione elettronica affidati a soggetti terzi estranei al settore;
- m. obblighi in materia di conservazione degli archivi recanti la registrazione dei programmi trasmessi e del registro dei programmi;
- n. obblighi previsti dalla normativa in materia di servizi postali a carico del fornitore del servizio universale, dei titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale;
- o. verifica del rispetto della normativa postale in materia di accesso alla rete, sia al dettaglio sia all'ingrosso;
- p. posizioni di controllo e collegamento tra soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione con particolare riferimento alla applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/2010 ed al successivo protocollo d'intesa tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del 20 settembre 2011;
- q. autodichiarazioni dei soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione.

Art. 2

(Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione)

1. Il Presidente dell'Autorità o un suo delegato ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza o un suo delegato individuano le linee strategiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento. Sono, altresì, responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo:
 - a. quanto agli aspetti programmatici, per l'Autorità, il Segretario Generale e, per la Guardia di Finanza, il Comandante delle Unità Speciali. In tale ottica, le attività di collaborazione sono stabilite nell'ambito di un programma annuale, definito d'intesa tra l'Autorità ed il Comando Unità Speciali, che determina gli obiettivi minimi;

- b. quanto agli aspetti operativi, per l'Autorità, il Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. e, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale.
2. I competenti organi dell'Autorità e del Corpo della Guardia di Finanza si incontrano periodicamente per verificare l'attuazione del presente Protocollo, anche con riferimento ai settori ove risultano utili l'attività di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza, nonché l'interscambio di dati, notizie e informazioni sulle decisioni assunte.
3. Per l'attività di collaborazione specificata al precedente art. 1, comma 2, l'Autorità si rivolge esclusivamente al Nucleo Speciale, quale Reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi.
Il Nucleo Speciale potrà avvalersi della facoltà di subdelega ai Reparti del Corpo competenti.
L'Autorità fornisce al Nucleo Speciale le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione.
A sua volta, il Nucleo Speciale riferisce all'Autorità sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta direttamente o tramite gli altri Reparti della Guardia di Finanza.
Per una più proficua attività di collaborazione, l'Autorità e il Nucleo Speciale realizzano un interscambio di dati e notizie utili allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso il reciproco utilizzo delle banche dati.
Agli stessi fini, l'Autorità rende note al Nucleo Speciale le sue deliberazioni su questioni di particolare rilevanza, che possano avere attinenza a profili di competenza della Guardia di Finanza.
4. Il Nucleo Speciale, in particolare:
- a. collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità;
 - b. svolge analisi, studi e indagini di settore e sottopone all'Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito nell'esercizio dell'attività istituzionale, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento;
 - c. può svolgere, in relazione ai propri compiti istituzionali e nei limiti delle specifiche competenze fissate dal Comando Generale del Corpo, un'autonoma attività di constatazione e di indagine sulle violazioni della normativa di settore di cui viene a conoscenza anche per effetto di esposti e/o denunce.
5. Qualora nel corso delle attività elencate al precedente comma 4 riscontri violazioni di norme concernenti profili di competenza dell'Autorità, il Nucleo Speciale provvede a darne notizia, secondo le modalità di cui al successivo art. 3, alla competente Direzione o al Servizio richiedente, nonché al Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com..
6. L'Autorità a sua volta provvede, ai sensi dell'art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 2, comma quinto, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, a segnalare direttamente i fatti che possono

configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza e, per conoscenza, al Nucleo Speciale, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti.

Art. 3

(Informazioni, contenuti e modalità di esecuzione della collaborazione)

1. Il Direttore della Direzione o del Servizio titolare del procedimento, tramite il Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com., può richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale, per l'espletamento delle attività di competenza.
Al Nucleo Speciale è trasmessa specifica richiesta d'intervento che, di norma, indica:
 - a. i dati riferibili ai soggetti interessati;
 - b. le ragioni di fatto e le circostanze in ordine alle quali si intende procedere;
 - c. le operazioni da compiere e gli eventuali documenti da acquisire;
 - d. l'ufficio che sovrintende all'attività di accertamento;
 - e. l'eventuale termine massimo entro cui deve essere svolta l'attività richiesta.
2. Il Nucleo Speciale, nell'espletamento degli accertamenti richiesti di cui al precedente comma 1, agisce con i poteri e le facoltà attribuiti al Corpo dalle leggi e dai regolamenti vigenti, secondo le modalità ivi previste.
Per le attività di collaborazione viene redatto apposito verbale, tenuto, unitamente alla documentazione acquisita, agli atti del Nucleo Speciale.
L'esito degli accertamenti esperiti viene comunicato alla Direzione o al Servizio richiedente, dandone notizia al Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. che ha avuto cura di trasmettere la richiesta, mediante l'invio di una relazione contenente l'attività svolta, l'elencazione della eventuale documentazione ovvero del materiale acquisito ed esaminato, nonché l'eventuale riscontro di violazioni della normativa di settore, per le conseguenti valutazioni di competenza.
3. Nel caso in cui dall'attività svolta dovessero emergere fattispecie penalmente rilevanti, sarà informata la competente Autorità Giudiziaria secondo le modalità di rito, ponendo in evidenza – ove necessario – che l'informativa trae origine dall'attività di collaborazione svolta in attuazione del presente protocollo.
Sono, in ogni caso, fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza e del segreto istruttorio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento ai casi in cui la collaborazione con la Guardia di Finanza nello specifico settore operativo venga richiesta dai Co.re.com. In tali circostanze, la richiesta è inoltrata tramite il Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. e la collaborazione è espletata nei limiti di quanto previsto dalle specifiche istruzioni di servizio emanate sul punto dal Comando Generale del Corpo.

Art. 4
(Profili didattici e formativi)

1. L'Autorità può organizzare incontri, corsi e seminari di studio per il personale della Guardia di Finanza su tematiche e profili inerenti le materie oggetto di collaborazione ai sensi del presente Protocollo.
2. L'Autorità può inoltre promuovere la partecipazione del personale della Guardia di Finanza a convegni aperti al mondo dell'Università e della ricerca scientifica.

Art. 5
(Disposizioni amministrative)

1. Le spese documentate di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale del Nucleo Speciale per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo sono a carico dell'Autorità, secondo un disciplinare previamente concordato.
In ragione di specifiche richieste di attività investigative, possono essere, altresì, poste a carico dell'Autorità, previo assenso e compatibilmente con le risorse disponibili, eventuali ulteriori spese concernenti l'acquisizione e la gestione di mezzi, materiali e strumentazione attinente all'attività di collaborazione.
2. L'Autorità si impegna a mettere a disposizione per le esigenze di servizio del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria idonei locali, adeguatamente attrezzati, presso i propri uffici di Napoli e Roma.

Art. 6
(Integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, 12 ottobre 2015

per
La Guardia di finanza
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Saverio Capolupo

per
**L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni**
Il Presidente
Prof. Angelo Marcello Cardani